

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE AREZZO

Piazza Falcone e Borsellino n. 1 52100 – AREZZO tel. 0575/23542 fax 0575/259895

e-mail odm@ordineavvocatiarezzo.it pec odmforensearezzo@puntopec.it

P.IVA:00356980516

STATUTO

Art. 1- Istituzione e scopo.

Con delibera n. 333 del 11.03.2011 è stato costituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo (di seguito in breve C.O.A.) l'ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AREZZO (di seguito in breve O.d.M.) iscritto al n. 313 degli Organismi di Mediazione tenuto presso il Ministero, in conformità alle previsioni del D. Lgs.vo n.28 del 04 marzo 2010

L'O.d.M. ha lo scopo di:

- provvedere stabilmente alla gestione/somministrazione di servizi di mediazione per la conciliazione delle controversie civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili, anche secondo modalità di svolgimento telematiche laddove consentite;
- promuovere e diffondere la cultura della mediazione e lo sviluppo delle procedure di mediazione in ogni ambito;

L'O.d.M. è un'articolazione dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo, dotata di autonomia organizzativa, finanziaria e funzionale ai sensi dell'art 6 comma 1 lett r) del d.m. n. 150/2023.

L'O.d.M., anche unitamente al C.O.A., può stipulare accordi e/o convenzioni con altri organismi di mediazione, al fine di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori degli stessi.

L'O.d.M., anche unitamente al C.O.A., può stipulare convenzioni o protocolli d'intesa con gli Uffici Giudiziari, con altri organismi di mediazione aventi sede nel circondario del Tribunale di Arezzo, con le istituzioni forensi, con le Università, con le associazioni forensi maggiormente rappresentative, con il Coordinamento della Conciliazione Forense e/o con altre istituzioni, ai sensi dell'art. Art. 5-quinquies del D. Lgs. 28/2010.

Art. 2 -Sede dell'O.d.M. e luogo di svolgimento delle mediazioni

L'O.d.M. ha sede legale in Piazza Falcone e Borsellino 1, Arezzo, presso i locali messi a disposizione dal Presidente del Tribunale di Arezzo a norma dell'art 18 D.lgs. n.28/10.

L'O.d.M. svolge le sue funzioni presso i suddetti locali, presso i quali si svolgono anche gli incontri di mediazione.

Il Responsabile può autorizzare lo svolgimento di singoli incontri di mediazione anche in luogo diverso secondo le modalità previste dal regolamento.

Art. 3 -Gli organi

Sono Organi dell'O.d.M.:

- Il Responsabile dell'O.d.M.;
- Il Consiglio Direttivo.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE AREZZO

Piazza Falcone e Borsellino n. 1 52100 – AREZZO tel. 0575/23542 fax 0575/259895

e-mail odm@ordineavvocatiarezzo.it pec odmforensearezzo@puntopec.it

P.IVA:00356980516

Art.4 - Il Responsabile

Il Responsabile dell'O.d.M. è nominato dal C.O.A. tra gli Avvocati del Foro di Arezzo e deve avere la qualifica di mediatore a norma dell'art 6 lettera e) D.M. 150/23 e successive modifiche, nonché comprovata esperienza in materia di mediazione; resta in carica per un periodo coincidente con il mandato del C.O.A. e, comunque, fino all'insediamento del nuovo Responsabile.

In caso di dimissioni e/o di sospensione o revoca del Responsabile, il C.O.A. provvede tempestivamente alla nomina di un nuovo Responsabile.

Con delibera del Consiglio direttivo, previa acquisizione di parere del COA, al responsabile possono essere attribuiti compensi e/o indennità in ragione delle responsabilità e delle attività in concreto svolte dal medesimo, nonché del tempo dallo stesso dedicato allo svolgimento delle sue funzioni.

Art. 5 - Funzioni del Responsabile

Il Responsabile assume le funzioni e gli obblighi previsti dal D.Lgs n.28/10 e successive modifiche e dal D.M. 150/23.

Il Responsabile gode di autonomia organizzativa e risponde della gestione dell'Organismo.

Il Responsabile relaziona periodicamente il C.O.A. in merito all'andamento dell'Organismo.

Il Responsabile risponde del proprio operato al Consiglio Direttivo il quale, per gravi motivi, può formulare al C.O.A. motivata richiesta di sua sospensione o revoca.

Nello svolgimento dei propri compiti il Responsabile si avvale del personale della Segreteria dell'O.d.M. e del C.O.A., nonché della collaborazione dei componenti del Consiglio Direttivo, ai quali può delegare, anche stabilmente, specifiche funzioni, ivi compresa quella di tesoriere dell'O.d.M. e di Segretario Generale.

Il Responsabile dell'Organismo ha i seguenti compiti:

- a) stilare l'Elenco dei Mediatori;
- b) tenere il registro degli affari di mediazione ai sensi dell'art. 6 lett. p) D.M. 150/2023 e s.m.i.;
- c) esaminare le domande di mediazione e provvedere alla designazione dei Mediatori;
- d) esaminare gli esposti nei confronti dei Mediatori
- e) vigilare sul rispetto da parte del Mediatore designato degli obblighi cui è tenuto;
- f) predisporre il rendiconto contabile finanziario;
- g) individuare il valore del procedimento da applicare quando la domanda o l'adesione non contengono le indicazioni necessarie o le parti non concordano sul suo valore o sono stati applicati in modo errato i criteri previsti per Legge.
- h) provvede al controllo della regolarità formale dei verbali stilati dal mediatore designato ed a tutti gli incombeni successivi alla conclusione del tentativo di mediazione;

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE AREZZO

Piazza Falcone e Borsellino n. 1 52100 – AREZZO tel. 0575/23542 fax 0575/259895

e-mail odm@ordineavvocatiarezzo.it pec odmforensearezzo@puntopec.it

P.IVA:00356980516

i) determina il compenso dei mediatori e dispone il pagamento dei corrispettivi dovuti;

Il Responsabile dell'Organismo non può essere parte o rappresentare una parte in procedure di mediazione che si svolgono davanti all'Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo.

Art. 6 – Il Consiglio Direttivo – composizione

Il Consiglio Direttivo è composto da 7 unità, compreso il Responsabile.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Responsabile dell'O.d.M. Gli altri componenti sono nominati dal C.O.A., scelti tra gli Avvocati iscritti all'Albo degli avvocati di Arezzo con specifiche competenze o comprovata esperienza in materia di mediazione.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per un periodo coincidente con il mandato del C.O.A. e, comunque, fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.

Qualora un componente venga meno per qualsiasi motivo, il C.O.A. provvede tempestivamente alla nomina di un nuovo componente. In difetto di nomina del nuovo componente entro tre mesi, può provvedere per cooptazione lo stesso Consiglio Direttivo dell'O.d.M.

Art. 7 - Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Responsabile, o quando due componenti del Consiglio Direttivo ne facciano richiesta, ove necessario senza formalità particolari ed anche "ad horas".

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono da ritenersi validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti.

Un componente delegato dal Consiglio Direttivo provvede alla redazione dei verbali delle riunioni che vengono custoditi nella segreteria dell'O.d.M.

Le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti. In caso di parità, prevale il voto del Responsabile.

Art.8 – Funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- a) delibera in merito all'indirizzo delle attività e al funzionamento dell'O.d.M.;
- b) propone al C.O.A. l'adozione di delibere o la sottoscrizione di accordi, convenzioni o protocolli d'intesa al fine di incrementare e migliorare la somministrazione dei servizi di mediazione e favorire il raggiungimento degli scopi dell'O.d.M.;
- c) delibera in merito all'ammissione di nuovi mediatori;
- d) approva e modifica la scheda per la valutazione del servizio di mediazione di cui art 22 lett. aa) D.M. 150/23;

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE AREZZO

Piazza Falcone e Borsellino n. 1 52100 – AREZZO tel. 0575/23542 fax 0575/259895

e-mail odm@ordineavvocatiarezzo.it pec odmforensearezzo@puntopec.it

P.IVA:00356980516

- e) redige ed aggiorna periodicamente l'elenco dei mediatori, accertando che i mediatori siano in possesso dei requisiti indicati dalla legge e dagli artt. 8, 23, 24 e 42 del D.M. 150/23 e dal regolamento dell'O.d.M. ed adempiano gli obblighi di aggiornamento previsti dall'art 23 del D.M. 150/23 e dal codice etico;
- f) determina i criteri per l'assegnazione degli incarichi ai mediatori, in conformità a quanto disposto dalla disciplina vigente e dal Regolamento dell'O.d.M.;
- g) provvede, in caso di mancanze del Mediatore alla sua sospensione dall'attività di mediazione o, nei casi più gravi, alla sua cancellazione dall'Elenco dei Mediatori, secondo quanto indicato al successivo art. 11.
- h) provvede, in caso di condotte di rilevanza deontologica da parte del mediatore a segnalarlo al Consiglio dell'Ordine di appartenenza per i conseguenti eventuali provvedimenti;
- i) individua la tariffa da applicare nel caso in cui il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sul valore della lite a norma dell'art 29 D.M. n.150/23;
- l) cura l'adempimento degli obblighi di cui agli artt. 15, 16 e 17 del DM 150/23;
- m) cura l'adempimento di ogni altro obbligo connesso allo svolgimento delle funzioni dell'organismo a norma di legge.

Art. 9 - L'Elenco dei Mediatori

L'O.d.M. si avvale di mediatori che siano avvocati iscritti all'Albo degli Avvocati di Arezzo o praticanti abilitati al patrocinio iscritti nell'apposito registro di Arezzo e che abbiano dichiarato la loro disponibilità a svolgere le funzioni di mediatore, che abbiano sottoscritto il contratto di collaborazione approvato dall' O.d.M., che siano in possesso dei requisiti di formazione e aggiornamento previsti dalla normativa vigente, dal Regolamento dell'O.d.M. e che abbiano accettato quanto previsto dal Codice Etico e di Condotta.

Il numero di mediatori può essere rideterminato ogni due anni a partire dall'entrata in vigore del presente statuto.

Ai sensi dell'art 23 comma 1 Dm 150/2023 ai fini dell'inserimento negli elenchi di cui all'art 3 commi 3, lettere a) b) e c) 6 e 7 il richiedente attesta lo svolgimento e il superamento della prova finale di un corso di formazione riservato a un numero massimo di quaranta partecipanti di durata non inferiore a ottanta ore, oltre allo svolgimento di un tirocinio mediante partecipazione, con affiancamento al mediatore, in non meno di dieci mediazioni con adesione della parte invitata.

Il numero dei Mediatori dell'Organismo non può essere inferiore a cinque.

Art. 10 - Il Mediatore

Il Mediatore dell'O.d.M. è un avvocato iscritto presso l'Albo degli Avvocati di Arezzo o un praticante abilitato al patrocinio iscritto nell'apposito registro di Arezzo, che avrà sottoscritto il modello di contratto di collaborazione approvato dall'O.d.M., che svolge le funzioni di mediatore per un numero massimo di 5 organismi e che sia in regola con i pagamenti della quota annuale di iscrizione all'Albo di appartenenza;

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE AREZZO

Piazza Falcone e Borsellino n. 1 52100 – AREZZO tel. 0575/23542 fax 0575/259895

e-mail odm@ordineavvocatiarezzo.it pec odmforensearezzo@puntopec.it

P.IVA:00356980516

Deve possedere e mantenere una specifica ed elevata formazione in materia di mediazione sia ai sensi di legge, sia in base agli ulteriori eventuali parametri e requisiti formativi stabiliti dall'O.d.M..

Il Mediatore iscritto all'O.d.M. si impegna a mantenere e rispettare, nei modi e termini previsti dal D.M 150/23, i requisiti di onorabilità, qualificazione, formazione ed aggiornamento professionale e quant'altro richiesto dalla legge e dai regolamenti in materia, dal presente Statuto, dal Regolamento dell'O.d.M. e dal Codice Etico e di Condotta dell'O.d.M., nonché da quant'altro stabilito dalle direttive e dalle delibere dell'O.d.M., sempre fermi restando i precetti e le sanzioni del Codice Deontologico Forense.

Il mancato assolvimento dei doveri di aggiornamento professionale in materia di mediazione di cui al punto precedente è causa di cancellazione dalle liste dei Mediatori dell'O.d.M. e la sua sostituzione nelle mediazioni allo stesso affidate e non definite.

Il mediatore, al momento della richiesta di iscrizione nell'Elenco dei Mediatori, deposita il proprio curriculum vitae con l'attestazione di eventuali titoli post-lauream conseguiti, dell'esperienza professionale maturata e di ogni altro elemento ritenuto utile alla valutazione, nonché copia dell'assicurazione per la responsabilità civile professionale in corso di validità, estesa all'attività di mediazione, con un massimale almeno di 250.000,00.

Al mediatore praticante abilitato al patrocinio non possono essere assegnate mediazioni relative a controversie di valore superiore a € 50.000,00.

Il Mediatore deve avvisare prontamente e per iscritto l'O.d.M. di qualsiasi variazione relativa ai requisiti professionali e personali dichiarati al momento dell'iscrizione nell'elenco dei mediatori.

Art 11 - Procedimento di cancellazione o sospensione dall'Elenco

Il *Mediatore*, che non rispetti gli obblighi previsti dalla normativa vigente, dal regolamento dal codice etico, dal contratto di collaborazione sottoscritto con l'O.d.M. nonché da quant'altro stabilito dalle direttive/delibere dell'O.d.M. è, con delibera del Consiglio direttivo, immediatamente sospeso, in via cautelare, dall'Elenco e sostituito nell'incarico da altro *Mediatore* all'uopo designato. Viene, quindi, invitato a fornire chiarimenti e, al termine della fase istruttoria, l'O.d.M. può determinarsi nei confronti del *Mediatore* nei seguenti modi:

1. riammetterlo a svolgere le proprie funzioni;
2. cancellarlo dall'*Elenco dei Mediatori*, nel qual caso è data immediata notizia al COA di appartenenza per i conseguenti eventuali provvedimenti;

Nel caso di esposto di una delle parti del procedimento, l'O.d.M. provvede nel più breve tempo possibile a sentire sui fatti esposti il *Mediatore* interessato e può determinarsi nei seguenti modi:

1. consentire all'interessato di continuare a svolgere l'incarico;
2. sospendere cautelativamente l'interessato dall'incarico, provvedendo alla sua sostituzione ed eventualmente avviando il procedimento di cancellazione di cui al comma 1, dando immediata notizia al COA di appartenenza per i conseguenti

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE AREZZO

Piazza Falcone e Borsellino n. 1 52100 – AREZZO tel. 0575/23542 fax 0575/259895

e-mail odm@ordineavvocatiarezzo.it pec odmforenserezzo@puntopec.it

P.IVA:00356980516

eventuali provvedimenti. Delle sospensioni e/o cancellazioni dall'Elenco è data immediata notizia al responsabile del *Registro degli Organismi di Conciliazione*.

Art. 12- Dei mezzi dell'O.d.M.

L'O.D.M., ferma la propria autonomia organizzativa funzionale e finanziaria, può ricorrere per lo svolgimento delle sue funzioni ai locali, strumentazione, mezzi e personali del C.O.A..

L'O.D.M. dovrà avere almeno una unità di personale addetta alle funzioni amministrative ed alle attività di segreteria.

I dipendenti hanno l'obbligo della riservatezza ed è fatto loro espressamente divieto di assumere obblighi o diritti connessi direttamente o indirettamente con gli affari trattati ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

L'O.D.M. provvede direttamente ed autonomamente alle spese di gestione dell'Organismo e corrisponde al C.O.A. i costi sostenuti per l'attività dell' O.D.M. in particolare per le seguenti voci di bilancio: spese del personale, stipendi, incentivi, straordinari, indennità speciali tfr per i dipendenti dell'Ordine assegnati all'O.D.M. Altri costi aggiuntivi non definibili derivanti dall'attività dell'O.D.M.

Art. 13 - Gestione contabile

Sono entrate dell'O.d.M. i proventi derivanti dall'attività di mediazione. Sono uscite dell'O.d.M. i compensi dei mediatori e tutte le spese di gestione e funzionamento ivi compresi i costi per la messa a disposizione dei mezzi e del personale da parte del C.O.A.

L'O.d.M. ha acceso per la gestione corrente delle proprie entrate ed uscite apposito conto corrente bancario separato da quello dell'ordine del C.O.A.

La gestione contabile dell'O.d.M. avviene con l'ausilio di un commercialista esterno; è separata ed autonoma rispetto a quella dell'Ordine degli Avvocati.

Annualmente l'O.d.M. trasmette i propri bilanci (preventivo e consuntivo) al C.O.A. per l'inserimento nel bilancio consolidato e l'approvazione da parte dell'Assemblea.

Il bilancio dell'O.d.M. andrà reso pubblico attraverso la sua pubblicazione nell'apposita sezione del sito del C.O.A

Articolo 14 - Obblighi assicurativi

L'O.d.M. stipula ogni anno polizza assicurativa di importo non inferiore ad € 1.000.000,00 per le conseguenze di rischio patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di mediazione da parte dell'Organismo ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c) del D.M. 150/2023.

Art. 15 - Sito web istituzionale

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE AREZZO

Piazza Falcone e Borsellino n. 1 52100 – AREZZO tel. 0575/23542 fax 0575/259895

e-mail odm@ordineavvocatiarezzo.it pec odmforensearezzo@puntopec.it

P.IVA:00356980516

L'organismo ha la disponibilità di apposita sezione del sito web del C.O.A. attraverso il quale rende accessibili al pubblico:

- a) i dati identificativi e il numero d'ordine;
- b) i contatti, l'indirizzo postale della sede legale e delle eventuali sedi operative, l'indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata;
- c) le informazioni necessarie per la presentazione di eventuali reclami;
- d) le generalità e il curriculum del responsabile dell'organismo;
- e) l'organigramma con indicazione delle funzioni e responsabilità;
- f) l'elenco delle sedi operative con i relativi dati di identificazione e i contatti;
- g) gli eventuali accordi stipulati ai sensi degli articoli 6, comma 1, lettera t), 22, comma 1, lettera s), e 23, comma 5 del D.M. 150/23, con indicazione, per ciascun accordo, dell'oggetto, della sua durata e degli elementi identificativi degli altri organismi;
- h) i nomi e il curriculum dei mediatori inseriti in uno degli elenchi di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a), b) e c) del D.M. 150/23;
- i) il regolamento di procedura;
- l) il codice etico;
- m) la tabella delle spese di mediazione di cui all'allegato A dell'Art 31 del d.m. 150/2023
- n) gli eventuali protocolli e progetti di collaborazione stipulati ai sensi dell'articolo 5-quinquies, comma 4, del D.Lgs. 28/2010;
- o) l'ultimo bilancio depositato o l'ultimo rendiconto di cassa approvato;
- p) l'eventuale appartenenza a reti di organismi che agevolano la risoluzione delle controversie transfrontaliere;
- q) ogni altra notizia utile ritenuta dal Consiglio Direttivo o dal Responsabile dell'Organismo.

Art. 16 Modifiche e Scioglimento

Alle modifiche statutarie, allo scioglimento ed estinzione dell'Organismo di mediazione si procede nel rispetto delle norme di legge e nel rispetto dell'autonomia organizzativa, finanziaria e funzionale.

Art. 17 – Disposizione finale

Il presente Statuto, approvato dal Consiglio Direttivo dell'O.D.M. e dal COA nelle rispettive sedute del 26.05.2025 e del 30.05.2025 e sostituisce il precedente.